

GABRIELE RACUGNO

## IL CAPITALE SOCIALE DELLA S.R.L.

SOMMARIO: 1. Ruolo informativo del capitale sociale. - 2. Patrimonio sociale e capitale sociale. - 3. Capitale sottoscritto e capitale versato. - 4. I *ratios* e l'*authorized capital* nel diritto nord-americano. - 5. Apporti a patrimonio e finanziamenti. - 6. La novella sul capitale inferiore a € 10.000. - 7. Il capitale sociale nella s.r.l. semplificata.

1. La prima delle norme del codice civile con cui principiano le disposizioni sulla società a responsabilità limitata prevede (art. 2463, n. 4) che l'atto costitutivo deve indicare «l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e versato», e gli artt. 2482, 2482-*bis* e 2482-*ter* evidenziano uno stretto collegamento tra le operazioni di riduzione del capitale, sia volontarie che obbligatorie, ed il ceto creditorio<sup>1</sup>.

Il capitale sociale, che esprime il *valore in danaro* della somma dei conferimenti, viene quindi appostato al passivo del bilancio in quanto individua la quota di attivo indisponibile, di guisa che l'impresa mantenga nel ciclo produttivo una quantità di risorse pari all'importo del capitale. Quello che la dottrina tedesca chiama *den puffer* – cioè il cuscinetto del capitale proprio, che non può essere ripartito tra i soci durante la vita della società, e le cui vicende *in riduzione* non possono essere indifferenti ai creditori ed ai terzi – ha quindi una *funzione vincolistica*, supplementare rispetto all'indebitamento effettivo, che prescinde dall'entità dello stesso: di qui l'emersione, in primo luogo, di un

---

<sup>1</sup> Il secondo comma dell'art. 2482 prevede la possibilità dei creditori di opporsi alla riduzione volontaria, e gli artt. 2482-*bis* e *ter* contengono una serie di meccanismi atti a rendere conoscibili, in primo luogo ai soci, e quindi ai terzi, ed al mercato in genere, i *disallineamenti* tra il patrimonio netto e il capitale nominale. «Dall'iscrizione del capitale sociale nel passivo del bilancio consegue la necessità di avere all'attivo tanti beni il cui valore copra non solo tutti i debiti della società, ma anche l'ammontare del capitale sociale (nominale). Se tale circostanza non si verifica, la società è in perdita»: P.G. JEGER, F. DENOZZA, A. TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 116.

*ruolo informativo* del capitale sociale<sup>2</sup>, le cui perdite<sup>3</sup>, peraltro, non determinano necessariamente uno stato di insolvenza dell'impresa<sup>4</sup>.

Ne discende, soprattutto alla luce dell'entità minima del capitale sociale della s.r.l., pari ad euro diecimila, che la più antica dottrina che ascriveva al capitale sociale principalmente un ruolo di garanzia in senso stretto e di tutela dei creditori sociali<sup>5</sup>, come pure quel filone di pensiero che ne valorizzava la funzione produttivistica<sup>6</sup>, costituiscono ormai una qualificazione meramente scolastica del capitale sociale e del suo ruolo nella vita dell'impresa. Diecimila euro, in questi anni, e già al tempo della riforma del 2003 che ha rinnovato la disciplina della s.r.l.<sup>7</sup>, non possono costituire né una seria garanzia patrimoniale supplementare per i creditori sociali, né un *plafond* idoneo ad un'intrapresa commerciale.

Emerge così il *ruolo informativo* del capitale, atteso che la presenza di un attivo patrimoniale eccedente le passività, seppure contenuto anche nell'entità minima di diecimila euro, consente al mercato, quantomeno

---

<sup>2</sup> Di «*sonnette d'alarme*», secondo la fortunata espressione di G.B. PORTALE, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata*, in *Riv. soc.*, 1991, p. 80. Per la valorizzazione degli aspetti informativi, v. F. DENOZZA, *A che serve il capitale?*, in *Giur. comm.*, 2002, I, p. 585; M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 1199; ID., *La tutela dei creditori e il capitale sociale: realtà e prospettive*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 237, ove una riflessione circa il dibattito sull'utilità del capitale sociale. Su questo istituto, in generale, si rinvia a M.S. SPOLIDORO, *Capitale sociale*, in *Enc. dir.*, agg. IV, Milano, Giuffrè, 2000, p. 195.

<sup>3</sup> Che, in ogni caso, rilevano in assenza di riserve di patrimonio netto in grado di farvi fronte: Cass., 2 aprile 2007, n. 8221, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 963, con nota di N. DE LUCA, *Purgazione del bilancio dalle perdite e informazione preassembleare. Spunti per una riflessione intorno agli interessi protetti nelle riduzioni di capitale*; in dottrina, v., ora, M. VENTORUZZO-G. SANDRELLI, *Riduzione del capitale sociale*, in *Commentario fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 54.

<sup>4</sup> E' pressoché pacifico che non sussiste un rapporto di coincidenza tra scioglimento per perdita del capitale sociale e stato di insolvenza: per tutti, cfr. L. STANGHELLINI, *La crisi d'impresa tra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 145.

<sup>5</sup> E. SIMONETTO, *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*, Padova, Cedam, 1959, *passim*.

<sup>6</sup> F. DI SABATO, *Capitale e responsabilità interna nelle società di persone*, Napoli, Morano, *passim*; G.B. PORTALE, *Capitale sociale e conferimenti nelle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1970, p. 33.

<sup>7</sup> Destinata per lo più alle imprese di minori dimensioni, benché la struttura sia funzionale anche allo schema dei gruppi societari: G. SCOGNAMIGLIO, *La nuova s.r.l. e i gruppi di società, Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, a cura di G. Cian, Padova, Cedam, 2004, p. 329.

sotto il profilo patrimoniale<sup>8</sup>, di disporre di un indice di valutazione di un'impresa.

Sotto diverso profilo, considerato che la *qualità di socio*<sup>9</sup> – che comporta la competenza, a) alla nomina e revoca degli amministratori, b) alle modifiche dell'organizzazione, c) allo scioglimento anticipato – discende dall'assunzione dell'*obbligo di conferimento*<sup>10</sup>, ed il ruolo del socio all'interno della compagine sociale è in funzione del conferimento, cioè della misura della partecipazione al capitale sociale, ne discende la *funzione organizzativa*<sup>11</sup> e, quindi, anche «normativa»<sup>12</sup>, del capitale, atteso che, di regola, i diritti spettandi a ciascun socio sono in *misura proporzionale* alla parte del capitale sociale sottoscritto<sup>13</sup>, a conferma che, nonostante la presenza di passaggi di contiguità tra le società di persone e

---

<sup>8</sup> Nessuna effettiva rilevanza riveste, per converso, il capitale sociale in ordine allo stato finanziario dell'impresa, come pure in relazione alla economicità della gestione.

<sup>9</sup> E. GINEVRA, *La formazione del capitale sociale*, Bergamo, Sestante, 2011, p. 21, ancorché la partecipazione sociale debba tutt'ora essere considerata – sulla scorta dell'insegnamento di Buonocore – un diritto essenzialmente patrimoniale nei confronti del quale i diritti amministrativi svolgono una funzione esclusivamente strumentale, né può condividersi la diversa interpretazione di recente avanzata da M. MAUGERI, *Partecipazione sociale e attività di impresa*, Milano, Giuffrè, 2010, come è stato rilevato da R. COSTI, *Enzo Buonocore: un classico della dottrina commercialistica*, in *Giur. comm.*, 2012, I, p. 312, ancorché, proprio con riferimento alle s.r.l., il ruolo dei soci nella gestione può assumere una rilevanza pregnante avendo la riforma del 2003 radicalmente modificato il modello organizzativo corporativo del codice del 1942, che riservava il potere gestorio agli amministratori e ne escludeva i soci in quanto tali.

<sup>10</sup> In un rapporto di connessione che, come è noto, va sotto il nome di sinallagma: così, per tutti, V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Napoli, Morano, 1960, p. 87 ss., a cui si rinvia anche per ogni riferimento al mai sopito dibattito intorno alla natura giuridica della c.d. qualità di socio nell'ambito societario, fermo l'assunto che la partecipazione al capitale nominale costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento della qualità di socio: cfr. G. FERRI JR., *Struttura finanziaria dell'impresa e funzioni del capitale sociale*, in *Riv. not.*, 2008, p. 770.

<sup>11</sup> Sulla funzione eminentemente organizzativa del capitale sociale, v. P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla "nuova" società a responsabilità limitata)*, *Le grandi opzioni* cit., p. 46. Funzione questa peraltro assente nelle cooperative dove, fra l'altro, il capitale sociale non organizza i processi decisionali.

<sup>12</sup> Cioè volta alle regole della posizione dei soci quali destinatari esclusivi del patrimonio netto: cfr. A. PACIELLO, *La funzione normativa del capitale nominale*, in *RDS*, 2010, p. 15.

<sup>13</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, Utet, 2012, p. 8. Ferma la possibilità di una previsione statutaria sia di diritti sociali non proporzionali alla partecipazione sociale posseduta da ciascun socio, che di particolari attribuzioni a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2468, secondo e terzo comma), con conseguente attenuazione del principio plutocratico: P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica*, cit., p. 501.

la s.r.l., questa è tutt'ora riconducibile al *genus* delle società di capitali<sup>14</sup>.

La funzione organizzativa del capitale deve essere considerata anche sotto ulteriore profilo, atteso che l'*utile* può essere definito come incremento patrimoniale verificatosi, attraverso la gestione della società, rispetto al capitale sociale, e del pari la *perdita* come decremento.

2. Al capitale sociale, quale *entità numerica*<sup>15</sup>, prevista dall'atto costitutivo, variabile soltanto attraverso una modifica di questo, si contrappone quella entità fluttuante e variabile in funzione delle vicende economiche della società, che è il *patrimonio sociale*, come complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, di cui assume, appunto in relazione al ruolo misuratore svolto dal capitale sociale, un significativo rilievo il *patrimonio netto*<sup>16</sup>, inteso come differenza positiva fra attività e passività: vale a dire quei valori costituiti dal capitale sociale, le riserve e gli utili non distribuiti negli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio – che esprimono la consistenza dei *mezzi*

---

<sup>14</sup> Per un'analisi degli indici da cui può desumersi la "natura" capitalistica della s.r.l., v. G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario* fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2010, p. 64, a cui *adde*, fra gli altri, P. REVIGLIONE, *Società a responsabilità limitata*, in *Enc. dir.*, Annali V, Milano, Giuffrè, 2002, p. 1134, ove anche un riepilogo dei diversi elementi che attenuano la natura capitalistica del modello.

<sup>15</sup> Di qui opportunamente la qualificazione del capitale sociale come capitale sociale *nominale*, la cui modifica è soggetta alle maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, riservate alla competenza assembleare (art. 2480): c.d. principio di "fissità" (statutaria) del capitale sociale. A questo si contrappone il *capitale reale*, cioè il grado di effettiva tutela che viene offerta ai creditori: c.d. principio di effettività, che subisce possibili incrinature specie nelle operazioni di conversione in capitale di rischio di un credito vantato dal conferente verso la società, massimamente ove il capitale è costituito esclusivamente da diritti di crediti verso i conferenti: in argomento, v., ora, F. MARTORANO, *Compensazione del debito di conferimento*, in *Liber amicorum G.F. Campobasso*, 3, Torino, Utet, 2006, p. 546; sull'interdipendenza tra capitale nominale e capitale reale, v. N. DE STASIO, *Un'introduzione ai conferimenti in natura e alla loro valutazione nel sistema delle società di capitali*, in *La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore di G.E. Colombo*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 19, e M.S. SPOLIDORO, *La difficile convivenza tra capitale nominale e fair value*, in *La società per azioni oggi* (Convegno di Venezia 2007), Milano, Giuffrè, 2008, p. 1165, che prende le mosse dall'erosione del principio di prudenza scaturita dal recepimento dei principi IAS/IFRS e dall'introduzione del *fair value*. Sul rischio di affievolimento della disciplina della riduzione del capitale per perdite per effetto del computo delle variazioni da *fair value*, v. G. STRAMPELLI, *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori. L'effetto degli IAS/IFRS*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 300.

<sup>16</sup> Che costituisce la potenziale ricchezza di competenza dei soci, ottenibile dalla liquidazione dell'attivo, dopo aver rimborsato le passività: cfr. G. FERRI JR, *Il sistema e le regole del patrimonio netto*, in *RDS*, 2010, I, p. 26.

*propri* indistintamente investiti nell'impresa e che residuano dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi creditori della società – derivanti, in primo luogo, dai conferimenti dei soci sia in sede di costituzione della società che in dipendenza dei successivi aumenti del capitale sociale, quindi, integrati dagli utili accantonati (autofinanziamento) nel corso dell'attività, o, viceversa, diminuiti dalle perdite pregresse e da quelle maturate nell'esercizio<sup>17</sup>.

La distinzione tra capitale sociale e patrimonio netto è di fondamentale rilievo in quanto sono nella disponibilità dei soci soltanto quei valori presenti nel patrimonio netto che eccedono il capitale sociale<sup>18</sup>, ragione per cui questo è iscritto, come si è detto, al passivo della società (art. 2424, A-I), e precisamente nel patrimonio netto, derivante, come si è detto, da apporti destinati a rimanere stabilmente nel patrimonio sociale, e distinti quindi dalle passività effettive che originano da operazioni che, seppure talvolta soltanto nel tempo, debbono essere estinte.

3. In relazione al capitale sociale deve distinguersi tra *capitale sottoscritto* e *capitale versato*<sup>19</sup> (art. 2463, n. 4), intendendosi per sottoscritto l'importo che all'atto della costituzione della società, o, in occasione di un successivo aumento, i soci di sono obbligati a versare<sup>20</sup>; per versato, l'entità effettivamente versata.

In sede di costituzione della società, trattandosi di conferimenti in danaro, ferma la necessità di integrale sottoscrizione del capitale di cui l'impresa

---

<sup>17</sup> Il patrimonio netto di chiusura di un dato esercizio costituisce il patrimonio netto di apertura dell'esercizio seguente, destinato ad essere incrementato dagli utili o decrementato dalle perdite del periodo.

<sup>18</sup> Esemplicativamente capitale sociale 1.000 significa che i soci si sono impegnati a mantenere nel patrimonio netto valori per 1.000.

<sup>19</sup> Cfr. V. SALAFIA, *Il versamento del capitale*, in *Società*, 2011, p. 1175; ID., *Natura giuridica della sottoscrizione dell'aumento di capitale*, in *Società*, 2013, p. 633.

<sup>20</sup> Non necessariamente in misura proporzionale all'entità della quota, essendo con la riforma del 2003 – come emerge dal primo comma dell'art. 2464 – venuta meno l'«indissolubile rapporto tra valore del *singolo conferimento* del socio e valore nominale delle quote che gli sono assegnate»: sulla nuova regola di *integrità globale* del capitale sociale, v. G. XERRI, in *Commentario s.r.l. Portale*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 138, al quale si rinvia per ogni ulteriore riferimento, anche delle posizioni in passato della dottrina. In questo senso, già ante riforma, G. RACUGNO, *Per un'ipotesi di graduazione di tipo quantitativo dell'investimento azionario: a margine dell'art. 2346 c.c.*, in *Studi in onore di Luca Buttaro*, II, Milano, Giuffrè, 2002, p. 193.

intende dotarsi, l'art. 2464, precisa, al terzo comma, che del capitale sottoscritto almeno il 25% dei conferimenti in danaro deve essere versato presso una banca<sup>21</sup>. Analogamente, procedendosi ad aumento di capitale<sup>22</sup>, da deliberarsi mediante conferimento in danaro, i sottoscrittori devono, all'atto della sottoscrizione versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta<sup>23</sup>, e, se previsto, l'intero soprapprezzo<sup>24</sup>, (art. 2481-*bis*, quarto comma), tenendo presente che in ogni caso la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti (art. 2480, secondo comma).

Il rapporto tra sottoscrizione e versamento del capitale ha una valenza differente se l'eventuale discrasia si verifichi in sede di costituzione o piuttosto in sede di aumento del capitale sociale. Nel primo caso, in mancanza del versamento del 25%, il notaio non potrà procedere al deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese, con la conseguenza che in mancanza di iscrizione, avente natura costitutiva, la s.r.l. non verrà ad esistenza (art. 2330, primo comma, e 2331, primo comma, dettati in sede di s.p.a. e richiamati dall'ultimo comma dell'art. 2463). Trattandosi di aumento, è da ritenersi che il deposito da parte del notaio dovrà essere effettuato, con la precisazione che, se la sottoscrizione non è stata accompagnata dal versamento, fino che alla sottoscrizione non segua l'esecuzione dell'aumento, dello stesso non potrà farsi menzione né nel registro delle imprese (art. 2481-*bis*, sesto comma), né negli atti e nella corrispondenza della società (art. 2252, secondo comma).

In sede di aumento, peraltro, la sottoscrizione a cui non segua il versamento neppure del 25%, determina l'insorgere di un'obbligazione da parte dei sottoscrittori verso la società, da cui discende la legittimazione

---

<sup>21</sup> Regola questa modificata dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha convertito il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, modificando il 4° comma dell'art. 2464 c.c., secondo cui i conferimenti iniziali in danaro devono essere versati a mani dell'organo amministrativo e non più presso una banca, e devono essere indicati nell'atto costitutivo.

<sup>22</sup> Per tutti, cfr. M.S. SPOLIDORO, *L'aumento del capitale nelle s.r.l.*, in *RDS*, 2008, p. 464.

<sup>23</sup> Ove la costituzione avvenga per atto unilaterale, come pure qualora l'aumento sia sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro dovrà essere effettuato nella sua integralità all'atto della costituzione.

<sup>24</sup> Il cui valore non è destinato a capitalizzazione, bensì a riserva.

della stessa per il recupero di quote dovute. I deliberati assembleari hanno, invero, natura consensuale e non reale, di guisa che tra le parti sono pienamente produttivi di effetti.

4. La circostanza che il legislatore abbia disposto per la costituzione della s.r.l. un capitale minimo di euro 10.000 e non abbia sancito alcuna correlazione tra l'entità del capitale sociale e l'oggetto sociale<sup>25</sup>, nell'evidente presupposto che il fabbisogno primario possa essere sopperito sia da apporti che da finanziamenti dei soci<sup>26</sup> e da finanziamenti esterni, ha indotto la dottrina ad una riflessione, specie alla luce dell'esperienza americana, sulla opportunità di procedere ad una radicale riforma dell'istituto del capitale sociale. Negli Stati Uniti le esigenze di garanzia dei mezzi propri nei confronti, soprattutto del mercato, sono state affidate, piuttosto che una entità fissa – per lo più insufficiente e scarsamente funzionale – alla previsione di una concreta verifica di *ratios*<sup>27</sup> variabili o di periodici tests (*solvency test* e *balance sheet test*) atti a verificare la solidità finanziaria dell'impresa, nonché alla regola dell'*authorized capital* rimesso alla responsabilità degli amministratori<sup>28</sup>,

---

<sup>25</sup> Per una diversa impostazione che, soprattutto sulla scorta della dottrina tedesca, individua un rapporto di strumentalità tra le due entità in parola, cfr. G.B. Portale, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata*, in *Trattato delle s.p.a.* diretto da Colombo e Portale, 1\*, Torino, Utet, p. 28, secondo il quale il capitale deve necessariamente essere determinato in misura adeguata allo svolgimento dell'attività sociale. A questa pur autorevole tesi può replicarsi, non solo l'assenza di una norma che ne legittimi il fondamento, ma in concreto la mancanza di obiettivi parametri che consentano di determinare l'entità del capitale in funzione dell'oggetto sociale, a parte l'indiscutibile libertà di iniziativa di determinare secondo regole diseguali il rapporto tra auto-capitalizzazione ed etero finanziamento.

<sup>26</sup> Soggetti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 2467, ad un rimborso postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, con riqualificazione del finanziamento in prestito postergato (cfr. Trib. Pistoia, 8 settembre 2008, in *Banca, borsa*, 2009, II, p. 191).

<sup>27</sup> Sul dibattito in corso a livello mondiale circa l'abbandono dell'istituto del capitale a favore della sua sostituzione con un sistema di *ratios*, v. G.B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con "capitale destinato" (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 1237.

<sup>28</sup> Il sistema del capitale autorizzato è previsto nel nostro ordinamento solo in forza di un'espressa previsione dell'atto costitutivo, o di una successiva modifica, che ne determini i limiti e le modalità di esercizio (art. 2481, primo comma), rimanendo nell'autonomia dell'organo amministrativo soltanto un ruolo di sollecitazione dell'assemblea in ordine all'aumento del capitale sociale. In passato era discussa nella s.r.l. la delegabilità agli amministratori delle delibere relative al capitale sociale: sul dibattito, v. G. RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 1068.

ai quali «viene addossata la responsabilità dell'individuazione della corretta misura della leva finanziaria da adottare»... con conseguenti «più ridotte ... possibilità di fatto concesse agli azionisti di controllo di bloccare una manovra sul capitale la quale appaia, nei confronti del mercato, virtuosa»<sup>29</sup>.

5. Considerato, come più sopra ricordato, che la qualità del socio costituisce il corrispettivo sinallagmatico del conferimento<sup>30</sup>, e che la somma dei conferimenti valutati in danaro costituisce il capitale sociale, ne discende che gli *strumenti finanziari*, ancorché partecipativi, restano estranei al capitale sociale e non fanno conseguire la qualità di socio ai loro titolari. Sono questi, in realtà, un istituto proprio della s.p.a. (art. 2436, ult. comma), ma nondimeno, trattandosi di apporti fuori capitale, consentono di ribadire, *a contrariis*, l'indissolubile legame che unisce il socio al capitale sociale.

Il legislatore della riforma, eliminando ogni riferimento all'istituto delle prestazioni accessorie (già disciplinato dal pregresso art. 2478), ha nel contempo omesso alcuna regola circa gli apporti di mezzi propri compiuti al di fuori del capitale mediante atti giuridici diversi dal conferimento, con o senza sopra prezzo, lasciando così ampia libertà agli apporti fuori del capitale, che costituiscono sicuramente un istituto largamente utilizzato a livello operativo.

All'autonomia contrattuale, pur ampia nella possibilità di introduzione dei più variegati tipi di apporto mediante apposite previsioni nell'atto costitutivo, non è consentito imputare a capitale gli apporti dei

---

<sup>29</sup> E. GINEVRA, *La formazione del capitale sociale*, cit., p. 42, che ben evidenzia come la funzione gestoria degli amministratori svolga, anche sotto il profilo delle decisioni sul capitale, un ruolo prevalente rispetto a quello di mero indirizzo da parte dei soci, ma, peraltro, esclude l'opportunità di un'abrogazione delle disposizioni sul capitale e l'«abbandono di istituti forse poco efficienti ma comunque prudenti» (*ivi*, p. 43).

<sup>30</sup> E' tutt'ora condivisibile la tesi propugnata oltre mezzo secolo or sono da Buonocore, secondo cui il sinallagma del contratto di società va individuato, non già nel rapporto fra conferimento e utili, bensì nel rapporto tra conferimento e acquisto del diritto di partecipazione alla società: V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive*, cit., p. 102, da cui si rileva, altresì, il divieto di obblighi ulteriori al conferimento e il diritto a rimanere socio fino alla costituzione della società (*ivi*, p. 187), diritto questo ora codificato dall'art. 2482-*quater*. Osserva E. Ginevra, *Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2007, p. 112, «è socio chi ha – e in quanto ha (o possiede o detiene) – quote del *capitale sociale*».



finanziatori, che risultano così, pur all'interno della medesima organizzazione, portatori di interessi fortemente differenziati rispetto ai soci, i quali possono utilizzare lo strumento societario, non solo per l'incremento del profitto e della remunerazione dell'investimento, ma anche per finalità sociali, come emerge chiaramente dalla recente istituzione dell'impresa sociale<sup>31</sup>, che consente l'utilizzo delle s.r.l. (al pari della s.p.a.) attraverso una gestione con metodo lucrativo, ma non indirizzata alla devoluzione dell'utile ai soci: un lucro oggettivo che esclude peraltro il lucro soggettivo.

Peraltro la distinzione tra apporti a capitale, apporti a patrimonio e finanziamenti, che assume significativo rilievo sotto il profilo giuridico, considerato che soltanto il finanziamento determina in capo alla società un obbligo restitutorio, è destinata ad una sorta di «*fading*»<sup>32</sup> dal punto di vista della finanza aziendale, che qualifica finanziamento ogni operazione idonea a garantire alla società, in quanto impresa, i mezzi necessari per la realizzazione della propria attività, indipendentemente dalla genesi civilistica. Di qui la nota dicotomia aziendalistica, che distingue fra finanziamenti della società mediante capitale di credito e finanziamenti della società mediante capitale di rischio<sup>33</sup>, con l'evidente

---

<sup>31</sup> D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, su cui v., anche per ogni riferimento, G. RACUGNO, *Impresa sociale*, in *Enc.giur.Treccani*, agg., 2008.

<sup>32</sup> Utilizzo questo termine introdotto, con riferimento all'«*appassimento*» della causa lucrativa, nel famoso saggio di G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo delle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 155, ed aggiungo che, sotto il profilo dell'organizzazione finanziaria, un utile confronto può essere svolto in funzione dell'assenza nella legislazione statunitense della disciplina del *legal capital* – che caratterizza invece il diritto societario europeo a seguito del recepimento della Seconda Direttiva Cee del 13 dicembre 1976, n. 77/91 – laddove lo statuto delle società statunitensi deve infatti limitarsi ad indicare il numero delle azioni che si possono emettere (c.d. *authorized shares*), mentre gli amministratori potranno poi scegliere quante collocarne sul mercato (c.d. *outstanding shares*). In Italia la radicale abolizione del capitale è la soluzione proposta da L. ENRIQUES E J.R. MACEY, *Raccolta del capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 78. Per una costruttiva ricognizione della materia, v., ora, anche per utili indicazioni delle fonti, C. CINCOTTI, *Il contratto di acquisizione d'azienda mediante conferimento nella s.p.a.*, Milano Giuffrè, 2009, p. 10. Deve osservarsi come l'attenzione della disciplina societaria statunitense è rivolta principalmente agli investitori in capitale di rischio secondo la tecnica della *shareholder value*, piuttosto che ai soci delle società chiuse, quale è per definizione la s.r.l. (art. 2468, primo comma).

<sup>33</sup> Per tutti, v., P. CAPALDO, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 19, che si sofferma sulla dimensione minima del «capitale proprio» nell'ottica dell'economia aziendale.

puntualizzazione che la sottoscrizione del capitale sociale «mediante esecuzione di un conferimento in senso tecnico, costituisce, per la finanza aziendale, la prima e più diretta modalità di finanziamento, quale attribuzione di capitale proprio»<sup>34</sup>.

E' rimesso, quindi, all'autonomia privata, in forza del generale principio di cui all'art. 1322, integrare la disciplina del capitale proprio, normativamente perimetrato, con l'introduzione – mediante apposita previsione nell'atto costitutivo, o sue successive modifiche, o di semplici deliberati, purché assunti con concorde consenso dell'intera compagine sociale – di obblighi a carico dei soci ulteriori rispetto a quelli assunti a titolo di conferimento, ferma, naturalmente, la possibilità di spontanei versamenti al fine di dotare la società dei mezzi necessari per l'esercizio della propria attività.

6. La recentissima legge 9 agosto 2013, n. 99<sup>35</sup> ha ora aggiunto due nuovi commi all'art. 2463, il quarto e il quinto, che, rispettivamente, dispongono: «L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore ad euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in danaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione». «La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere pari almeno a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per coperture di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione».

Queste disposizioni sono applicabili a tutte le s.r.l., e confermano pur

---

<sup>34</sup> F. TASSINARI, *Il finanziamento della società mediante mezzi diversi dal conferimento*, in C. CACCAVALE, F. MAGLIUOLO, M. MALTONI, F. TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, Ipsoa, 2007, p. 153, che incisivamente scrive «Nella prospettiva aziendalistica, chi finanzia la società attribuisce a questa un capitale; nella prospettiva giuridica chi attribuisce alla società un capitale non può, per definizione, finanziare la società» (*ivi*, p. 152).

<sup>35</sup> Entrata in vigore il 23 agosto 2013, che ha convertito il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76: v. l'ampio commento di A. BUSANI, in *Società*, 2013, p. 1069.

sempre il ruolo e la funzione del capitale sociale che caratterizza l'ordinamento societario italiano: «la capitalizzazione figurativa (1 euro) o debole (superiore a 1 e inferiore a 10.000 euro), si prospetta come una situazione consentita nella fase costitutiva e solo "tollerata" nel seguito»<sup>36</sup>, destinata ad una necessaria successiva capitalizzazione in forza dello speciale regime della riserva legale<sup>37</sup> previsto per questo "sottotipo" societario in deroga all'art. 2430, primo comma, richiamato dall'art. 2478 *bis*, primo comma.

Rimane ferma la disciplina comune sulla riduzione obbligatoria per perdite<sup>38</sup>.

7. Inoltre, con l'introduzione dell'art. 2463 *bis*<sup>39</sup>, il nostro codice civile ha previsto la figura<sup>40</sup> della *società a responsabilità limitata semplificata* (s.r.l.s.), che può essere costituita con contratto o con atto unilaterale unicamente da persone fisiche, secondo un modello di atto costitutivo standard tipizzato<sup>41</sup> con decreto del Ministro della giustizia<sup>42</sup>, le cui

---

<sup>36</sup> E. LOFFREDO, *Sub. art. 2463 bis*, in *Codice civile commentato* a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Milano, Ipsoa, 2013. Per una diversa articolata opinione, v. G. MARASÀ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Società*, 2013, p. 1093, secondo il quale la nuova disposizione è utilizzabile anche *durante societate*, con conseguente sopravvivenza della s.r.l. che «per effetto di perdite superiori a un terzo, rimanga con un patrimonio inferiore a diecimila euro ma superiore ad un euro». Troverebbe nel caso applicazione, prosegue l'A., il più severo regime di formazione accelerata della riserva legale.

<sup>37</sup> Che, con una deduzione degli utili netti non già del 5%, bensì del 20%, comporta un irrigidimento delle regole sulla distribuibilità degli utili d'esercizio, destinati a capitalizzare la società con risorse proprie.

<sup>38</sup> M. CIAN, *Srl, srl semplificata, srl a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 1101.

<sup>39</sup> Articolo aggiunto dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto sulle liberalizzazioni), convertito con l. 24 marzo 2012 n. 27, modificato dal richiamato d.l. 28 giugno 2013, n.76.

<sup>40</sup> Non quindi un nuovo tipo societario, di guisa che il passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. tradizionale non integra una trasformazione: in argomento, cfr. M. RESCIGNO, *S.r.l. a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 64; C. CINCOTTI, *Sub art. 2463 bis*, in *Codice civile commentato* a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Milano, Ipsoa, 2013; V. SALAFIA, *La società a responsabilità limitata semplificata e il tribunale delle imprese*, in *Società*, 2012, p. 151.

<sup>41</sup> Il legislatore, all'art. 3, terzo comma, d.l. n. 1/2012, ricollega all'adozione del "sottotipo" s.r.l.s., ed all'utilizzo del modello di statuto standard tipizzato, alcune *agevolazioni*, quali l'esenzione da onorari notarili all'atto della costituzione, nonché l'esenzione da imposta di bollo e da diritti di segreteria per l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese. Restano comunque dovuti, anche per le s.r.l.s., l'imposta di

clausole debbono ritenersi inderogabili<sup>43</sup>.

La s.r.l. semplificata – nata con l'obiettivo di favorire l'accesso all'esercizio dell'attività d'impresa – ha un capitale sociale, che deve essere integralmente sottoscritto e versato *in danaro*<sup>44</sup> a mani all'organo amministrativo<sup>45</sup>, di almeno 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro<sup>46</sup>.

Considerato che la s.r.l.s. costituisce un "sottotipo" dotato di autonoma disciplina non dovrebbero trovare applicazione le norme sulle riserve legali previste dall'art. 2463, sesto comma, per le piccole s.r.l.<sup>47</sup>.

L'aumento del capitale oltre la soglia di diecimila euro comporta il passaggio alla s.r.l. tradizionale, con conseguente venir meno dei vincoli imposti dalle clausole statutarie inderogabili per la s.r.l.s.

Atteso che l'ultimo comma dell'art. 2463 *bis* stabilisce l'applicabilità alla s.r.l.s. delle disposizioni sulla disciplina della s.r.l., debbono necessariamente trovare applicazione tutte le norme dettate in materia di riduzione obbligatoria del capitale sociale previste dall'art. 2482 *bis* e 2482 *ter* in quanto non incompatibili con la peculiare disciplina organizzativa di questa figura.

---

registro, i diritti camerali di prima iscrizione e annuali, ed ogni altra imposta e tassa normalmente dovuta dalle società a responsabilità limitata.

<sup>42</sup> Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dello sviluppo economico. Il modello standard dello statuto della s.r.l. è stato previsto dal "Regolamento sul modello *standard* di atto costitutivo della s.r.l. semplificata" di cui al Decreto del Ministro della giustizia del 23 giugno 2012, n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 agosto 2012.

<sup>43</sup> Art. 9, tredicesimo comma, lett. b *bis*, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76.

<sup>44</sup> Quindi non sono ammessi conferimenti in natura, né di prestazioni d'opera o di servizi.

<sup>45</sup> Regola questa applicabile a tutte le s.r.l. in seguito alla modifica del quarto comma dell'art. 2464: cfr. *supra* nt. 21.

<sup>46</sup> Che rappresenta la soglia per l'applicazione della disciplina dettata per le "piccole s.r.l. tradizionali" di cui si è detto al precedente paragrafo.

<sup>47</sup> Ma v. G. MARASÀ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.*, cit., p. 1090, che ritiene «vi sia compatibilità tra la nuova disposizione sulla formazione accelerata della riserva legale e la disciplina della s.r.l. semplificata» (*ivi*, p. 1092).